

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

66° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1982

Presidenza del Vice Presidente ROSI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati » (1627), d'iniziativa dei deputati Quattrone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 813, 815, 817
DI LEMBO (DC)	817
FILETTI (MSI-DN)	813
GRAZIANI (PCI)	815
IANNARONE (PCI)	814
JERVOLINO RUSSO (DC)	814
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	817
SICA (DC), relatore alla Commissione	815

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati » (1627), d'iniziativa dei deputati Quattrone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati », d'iniziativa dei deputati Quattrone ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso il 28 luglio scorso.

FILETTI. Mi sembra che il disegno di legge in esame comporti la promulgazione

di una cosiddetta legge « fotografia » perchè riguarda determinate persone, non molte persone, le quali volontariamente si sono poste nella condizione di non esercitare o di non continuare ad esercitare la professione notarile. L'articolo unico del disegno di legge infatti riguarda i notai decaduti per non aver preso servizio e i notai decaduti per rinuncia alla prestazione del servizio medesimo.

Io non vedo il motivo per cui, di fronte ad una dichiarazione espressa di volontà di non intendere esercitare una determinata professione, dopo molto tempo d'inazione, si debbano riammettere all'esercizio di tale professione coloro che, per loro stessa volontà, hanno dichiarato di non volerla esercitare. Non mi pare che qui si possa fare un richiamo all'articolo 3 della Costituzione (parità di trattamento) perchè questo riguarda le persone che si trovano in determinate uguali condizioni; qui vi sono persone messe in condizioni diverse dalle altre, persone che dopo aver superato il concorso non hanno preso servizio o dopo averlo iniziato non hanno voluto continuare.

Pertanto, a mio avviso, questo disegno di legge, in difformità con quanto ha ritenuto la Camera dei deputati, non può essere approvato dal Senato della Repubblica.

I A N N A R O N E . Mi asterrei dal fare valutazioni di carattere etico perchè ragioni del genere ve ne sono in abbondanza; però dal punto di vista tecnico si osserva che la legge deve esprimere principi generali. Ora non ci possiamo nascondere l'impressione che si vogliano favorire determinate persone le quali, in un periodo della loro vita, hanno svolto un'altra attività ed ora revocano precedenti deliberazioni, prese volontariamente, per motivi di opportunità e di convenienza. Sappiamo che vi sono molti laureati che non riescono ad inserirsi e molti posti che non sono coperti e quindi mi domando perchè non si bandiscono i concorsi per notai.

I soggetti interessati al disegno di legge sono persone decadute che hanno rinunciato a questa attività, e tale situazione non è assimilabile a quella del dipendente statale il quale chiede di andare in pensione e

poi rientra, ottenendo la nuova nomina e revocando la sua situazione di pensionato. Il notaio ha una figura giuridica diversa e quindi non uguale al dipendente dello Stato; v'è tutto un rapporto giuridico completamente diverso: non è assolutamente un dipendente.

Questa assimilazione, ripeto, è fuori luogo e pertanto, per quanto riguarda il mio Gruppo politico, dichiaro che voteremo contro il provvedimento in esame.

J E R V O L I N O R U S S O . Non posso fare osservazioni di carattere tecnico in quanto non conosco in modo analitico la normativa che regola la professione di notaio, però alcune considerazioni di carattere generale penso di poterle fare. Innanzitutto non credo che si tratti di una norma « fotografia », ma di una sanatoria di alcune situazioni che riguardano un piccolo numero di persone che hanno avuto una vicenda di vita particolare. Credo non vi sia niente di strano nell'ammettere che possano esserci situazioni del genere.

Io penso che sostanzialmente ci dobbiamo preoccupare dell'idoneità di queste persone all'esercizio professionale; sono persone che, a suo tempo, hanno fatto un concorso e l'hanno vinto. Il senatore Filetti si faceva carico del fatto che si tratta di persone rimaste inattive per quanto riguarda l'esercizio della professione notarile, persone, quindi, che potrebbero anche aver perduto quella professionalità dimostrata invece attraverso il superamento di un concorso.

Se non ricordo male, però, fra i vari emendamenti già presentati nel corso della discussione generale — non so se regolarmente formalizzati o comunque formalizzabili — ve ne era uno che credo possa venire incontro alla preoccupazione del senatore Filetti. Esso limitava l'applicabilità di queste norme ai notai che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni notarili anche come coadiutori. Sostanzialmente si chiedeva, oltre il requisito originario del superamento di un concorso, il requisito ulteriore di un esercizio professionale protrattosi per tre anni. Poichè questo eser-

2^a COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (29 settembre 1982)

cizio professionale in sostituzione di altri notai non avviene in un periodo unico, ma i tre anni risultano dalla sommatoria di vari periodi, ciò significa che ci si riferisce a persone che, per esercitare, devono comunque tenersi aggiornate.

Vi è poi la preoccupazione relativa all'età. Senza dubbio, pur avendo celebrato l'« anno dell'anziano » e pur muovendoci in una logica che tende a portare più avanti l'età di lavoro in Italia come negli altri paesi d'Europa, 65 anni possono apparire tanti. Forse, appaiono un po' meno gravosi se si tiene conto che i notai vanno in pensione a 75 anni. Sostanzialmente, si tratta di una norma che vincola la possibilità di essere riammessi all'esercizio della professione notarile ad un'età pari a dieci anni meno del limite di pensionamento dei notai.

Poi, signor Presidente, era stata fatta un'altra proposta (e di nuovo non so se sotto forma di emendamento formalizzato o no) tesa a rendere questa norma transitoria col prevedere che la domanda al Ministero di grazia e giustizia debba essere presentata entro un tempo determinato (si era detto 60 giorni dall'entrata in vigore della legge). Il che significa, senatore Filetti, entrare non nella logica della legge-fotografia, ma in quella della legge di sanatoria. Se questo ed altri emendamenti dovessero essere congrui a questa logica, che vuole essere una logica di rispetto di situazioni anche personali — non singole, ma personali — non credo che scandalizzerebbero il legislatore, non contravvenendo né alla Costituzione, né alle norme di giustizia, né alle norme di equità sostanziale, e noi potremmo avviarcì ad un esame meno *tranchant* di questo disegno di legge.

Tra l'altro, si tratta di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e trasmessoci nel novembre 1981 che, pur essendo stato assegnato alla Commissione in sede legislativa, ci trasciniamo ormai da un anno. Naturalmente, la Commissione è sovrana, ma esprimere in pochi minuti il parere negativo dopo una discussione generale staccata nel tempo e svoltasi a metà luglio e a fine settembre, dopo dieci mesi dall'assegnazione del disegno di legge alla Commissione, mi sembrerebbe poco rispettoso sia per la serie-

tà della materia sia per gli interessati (non credo siano uno o due, ma neanche moltissimi), i quali hanno atteso questa sanatoria per tanto tempo.

Ciò detto, vorrei sapere, signor Presidente, se sono stati formalizzati eventuali emendamenti e chiederei ai colleghi un esame di merito un po' sereno e lo studio di quegli emendamenti che possano ovviare alle difficoltà espresse nel corso della discussione generale.

P R E S I D E N T E. Gli emendamenti sono stati presentati dai senatori Jannelli, Di Lembo e dal relatore, che ne preannuncia altri.

G R A Z I A N I. Ci mancano i presupposti per avere una completezza di argomenti. Noi abbiamo già chiesto se era possibile conoscere il ruolo dei notai decaduti in base all'articolo 30. Mi pare indispensabile che tali dati siano forniti.

S I C A, *relatore alla Commissione.* È passato parecchio tempo dallo svolgimento della relazione a questo disegno di legge, poichè la seduta risale al 28 luglio 1982; sono andato perciò a rivedere i principî informativi della relazione e dalla rilettura del verbale è emerso chiaramente come il relatore, in quella sede, ebbe ad esprimere perplessità di ordine generale sulla proposta di legge sottoposta al nostro esame, in particolare per quanto riguardava la *ratio* dello stesso provvedimento.

Debbo dire che il Consiglio nazionale del notariato e lo stesso congresso nazionale hanno espresso le più ampie riserve. Dico questo per obiettività e per la dovuta informazione ai membri della Commissione. Era parso, infatti, al Consiglio nazionale del notariato che con l'approvazione di questo disegno di legge si fissasse un principio pericoloso circa la possibilità di rientro nell'esercizio dell'attività professionale, o addirittura la possibilità di esservi ammessi, per coloro che ne erano stati dichiarati decaduti non avendo mai svolto attività professionale (parliamo di persone di ben 65 anni di età), senza la dimostrazione di aver mantenuto integra

la preparazione richiesta per superare il concorso notarile.

Devo dire che a queste obiezioni di massima fanno riscontro altri principi: cioè quello della possibilità, generalmente ammessa nel nostro ordinamento, di revoca della rinuncia, che mi pare sussista per tutte le attività professionali. Ad esempio, l'avvocato può rinunciare all'iscrizione nell'albo, ma successivamente può chiedere la riammissione; anche il medico, superato l'esame di Stato, dopo alcuni anni di sospensione, può chiedere la riscrizione nell'albo. Vi è dunque nel nostro ordinamento questo principio di ordine generale al quale sembra strano che debbano essere sottratti i notai i quali, pur svolgendo una pubblica funzione, sono tuttavia liberi professionisti e pertanto devono adeguarsi ai principi generali del diritto positivo italiano.

Il disegno di legge ha avuto un *iter* abbastanza lungo: nel luglio del 1981 è stato approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato e soltanto nel mese di luglio di quest'anno è iniziato l'esame del provvedimento; posso dire che vi è stato un lungo periodo di tempo per poter riflettere sull'articolo. D'altra parte, la presentazione di numerosi emendamenti, che già risultano agli atti della Commissione, fa ritenere che i membri della stessa abbiano già esaminato e approfondito il testo del disegno di legge.

Ritengo, signor Presidente, che il provvedimento debba essere modificato e migliorato. Devo dire che mi sembra logico che il provvedimento non abbia carattere definitivo e preveda una scadenza determinata, che sia previsto un termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, che sia fissato il principio che i notai, che alla data di entrata in vigore della legge abbiano rinunciato o siano stati dispensati, possano presentare la domanda al Ministero di grazia e giustizia. Mi sembra che tutti coloro che si sono espressi a favore del provvedimento abbiano indicato in sessanta giorni il termine entro cui gli interessati possono chiedere di essere riammessi nell'esercizio dell'attività.

Ho predisposto un nuovo testo del disegno di legge che si divide in 2 articoli. Il primo

fissa il principio che i notai che sono stati dichiarati decaduti o che hanno rinunciato, sono riammessi all'esercizio della professione. Adotterei la parola « sono » e non le altre « possono essere » perchè quest'ultima espressione potrebbe fare intendere una discrezionalità da parte del Ministro, cioè che i notai hanno la facoltà di poter presentare la domanda e che il Ministro ha facoltà di accoglierla. La discrezionalità per l'interessato consiste nel fatto che è richiesta la sua domanda per poter essere riammesso in servizio. Occorre che gli interessati abbiano esercitato per un periodo non inferiore a due anni anche non continuativi funzioni notarili, anche come coadiutori notai. Circa l'età massima, sarei per una soluzione intermedia perchè il termine previsto per godere della pensione è quello di dieci anni di esercizio effettivo. Per la riammissione in servizio passerà circa un anno, dovremmo quindi prevedere che il candidato non abbia più di sessantadue anni in modo da dare la possibilità di godere successivamente della pensione.

Per quanto riguarda l'altro problema prospettato, cioè che gli interessati non debbano godere della pensione da parte dell'amministrazione dello Stato, sommamente esprimo parere contrario perchè non vedo per quale motivo coloro che beneficiano di una pensione non possano essere riammessi; il godimento della pensione escluderebbe dal beneficio dell'integrazione notarile. Come sapete, i notai devono avere un minimo di repertorio e se non lo raggiungono possono chiedere alla Cassa nazionale del notariato di essere integrati, ma devono dimostrare di non avere altre entrate; pertanto, se si gode di una pensione non si può riscuotere questo assegno integrativo. Per questo motivo sono contrario al principio che non possano essere riammessi all'esercizio della professione qualora beneficino di una pensione.

Do lettura dell'articolo 1 da me predisposto: « I notai che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 mag-

2^a COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (29 settembre 1982)

gio 1978, n. 177, o che siano stati dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 62° anno di età ed abbiano esercitato per almeno due anni anche se non continuativi le funzioni notarili, anche come coadiutore notaio ».

Articolo 2: « Gli interessati devono presentare, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda al Ministero di grazia e giustizia indicando gli estremi del decreto di decadenza dalla nomina o di dispensa dall'esercizio notarile.

Essi vengono ammessi a concorrere alle sedi che si saranno rese vacanti dopo la pubblicazione del decreto di riammissione all'esercizio professionale sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197 ».

Questo articolato comprende la maggioranza degli emendamenti presentati o, per lo meno, ne recepisce lo spirito.

In tal senso, pur con le perplessità cui ho fatto cenno all'inizio, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Ripeto, infine, che non sono d'accordo sulla proposta di introdurre limitazioni alla riammissione all'esercizio della professione nell'eventualità che si fruisca di un trattamento pensionistico a carico dello Stato.

D I L E M B O . Su tale questione sono di parere opposto a quello espresso dal relatore e ricordo alla Commissione che tra gli emendamenti preannunciati dal Governo ve ne è uno che introduce tale limitazione.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si riporta all'illustrazione fatta nella precedente seduta.

Per quanto riguarda il testo presentato dal relatore, vi sono perplessità sulle indicazioni del termine del 62° anno di età; appare preferibile la formula: « . . . che non abbiano superato il 65° anno di età » perchè importa una parificazione alle norme generali in materia.

Sono sorte perplessità anche sull'ultimo comma dell'articolo 2 con il quale si disciplina l'attribuzione delle sedi vacanti ai notai riammessi; infatti, o la disposizione è pleonastica, ritenendosi già applicabili i criteri previsti da una legge, oppure varia in modo discriminatorio il regolamento di assegnazione delle sedi notarili che vengono messe a concorso sulla base delle vacanze e non in relazione ai concorsi banditi.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI